

**-CENTURION PAYROLL SERVICE SRL**

***NEWSLETTER***

***GIUGNO 2017***

***N°5***

***STUDIO DOTT.SSA***

***MONICA MELANI***

# INDICE

## LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI

### 1. DEFINIZIONE

### 2. SOGGETTI INTERESSATI

### 3. ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

#### 3.1. UTILIZZATORE: PERSONA FISICA

#### 3.2. ALTRI UTILIZZATORI

### 4. COMPENSI

#### 4.1. PRESTAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

#### 4.2. PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI UTILIZZATORI

### 5. ASPETTI NORMATIVI E FISCALI

### 6. PAGAMENTO DEI COMPENSI E ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI

### 7. SANZIONI

### 8. VOUCHER BABY-SITTING

La Legge 96/2017 di conversione del DL 50/2017 introduce la disciplina delle prestazioni occasionali, una nuova tipologia contrattuale finalizzata a sostituire parzialmente il vuoto normativo lasciato dall'abrogazione dei vouchers. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che la nuova procedura informatica sarà predisposta entro il prossimo 10 luglio da parte dell'INPS il quale, a sua volta, dovrebbe pubblicare una circolare esplicativa in merito.

**1. DEFINIZIONE.** Si intende per prestazioni occasionali quelle attività lavorative che, nel corso dell'anno civile, danno luogo a:

- Un massimo di 5.000,00 € d'importo per ciascun prestatore, considerando la totalità degli utilizzatori;
- Un massimo di 5.000,00 € d'importo per ciascun utilizzatore, considerando la totalità dei prestatori;
- Un massimo di 2.500,00 € d'importo per ciascun prestatore a favore del medesimo utilizzatore.

**2. SOGGETTI INTERESSATI.** Il ricorso alle prestazioni occasionali è limitato a determinate tipologie di soggetti e a determinate categorie lavorative. Possono essere utilizzati da:

1) Persone fisiche esterne all'esercizio di attività professionali o d'impresa, per attività quali:

- lavori domestici (quali lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione);
- assistenza domiciliare a bambini e a persone anziane;
- insegnamento privato.

2) Gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori, salvo le eccezioni che si vedranno di seguito.

3) Le imprese del settore agricolo, solo con le seguenti tipologie di prestatori:

- titolari di pensioni di vecchiaia o invalidità;
- studenti di età inferiore ai 25 anni, regolarmente iscritti all'Università;
- persone disoccupate come art. 19 D.Lgs 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

4) le pubbliche amministrazioni per esigenze temporanee ed eccezionali:

- per progetti speciali rivolti a soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione o tossicodipendenza, che fruiscono di ammortizzatori sociali;
- per lavori di emergenza in caso di calamità o eventi naturali improvvisi;
- per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
- per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

L'utilizzo delle prestazioni occasionali è espressamente vietato nei seguenti casi:

- Datori di lavoro con più di 5 dipendenti subordinati a tempo indeterminato;
- Imprese agricole al di fuori dei casi sopra indicati;
- Imprese dell'edilizia o settori affini (escavazione o lavorazione di materiale lapideo, miniere, cave o torbiere);
- Nell'ambito di appalti di opere o servizi.

Inoltre, **in nessun caso**, le prestazioni occasionali possono essere svolte da soggetti con cui l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di co.co.co. o di lavoro subordinato.

**3. ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI.** Saranno attivabili mediante una piattaforma informatica gestita dall'INPS, in cui dovranno registrarsi sia gli utilizzatori che i prestatori.

**3.1. UTILIZZATORE: PERSONA FISICA.** In questo caso, l'utilizzatore dovrà acquistare un libretto chiamato "libretto famiglia", prefinanziato con i versamenti effettuati dall'utilizzatore tramite modello F24. Questo strumento contiene titoli di pagamento con valore nominale pari a 10 euro, utilizzabili come corresponsione di attività della durata di un'ora. Può essere acquistato tramite piattaforma online o presso gli uffici postali. Entro il 3° giorno del mese successivo lo svolgimento della prestazione, l'utilizzatore deve comunicare attraverso piattaforma online o contact center:

- I dati anagrafici del prestatore;
- Il compenso pattuito;
- Il luogo di svolgimento della prestazione;
- Altre informazioni necessarie allo svolgimento del rapporto di lavoro.

Se i dati verranno inviati correttamente, l'utilizzatore riceverà una risposta automatica dal sistema.

**3.2. ALTRI UTILIZZATORI.** In questo caso si è in presenza di un contratto di prestazione occasionale, la cui attivazione presuppone il versamento delle somme necessarie al pagamento delle prestazioni. Il pagamento avviene tramite piattaforma online. I committenti sono tenuti a inviare, **almeno 60 minuti precedenti l'inizio della prestazione**, tramite piattaforma online o contact center, una dichiarazione con i seguenti dati:

- Dati anagrafici del prestatore di lavoro;
- Luogo di svolgimento della prestazione;
- Oggetto della prestazione;
- Data e ora di inizio e fine della prestazione (se l'imprenditore è agricolo, la prestazione non può avere durata superiore a 3 giorni);
- Il compenso pattuito.

Se i dati verranno inviati correttamente, l'utilizzatore riceverà una risposta automatica dal sistema. Se la prestazione non avviene, la revoca della dichiarazione deve essere inviata entro 3 giorni successivi al giorno programmato per l'esecuzione della prestazione.

#### **4. COMPENSI.**

**4.1. PRESTAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE.** Ciascun titolo di pagamento erogato al lavoratore, come già accennato, ha un valore di 10 euro. In realtà, 10 euro rappresenta la quota

netta percepita dal prestatore. Il costo che sosterrà l'utilizzatore sarà di 12 euro, in quanto saranno a suo carico anche:

- La contribuzione alla Gestione Separata, nella misura di 1,65 euro;
- Il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di 0,25 euro;
- Il finanziamento degli oneri di gestione, di 0,10 euro per ogni titolo;

**4.2. PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI UTILIZZATORI.** È previsto un compenso minimo orario di 9 euro, ad eccezione delle prestazioni in ambito agricolo: in tale settore il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni subordinate individuate dal CCNL di categoria.

Sono interamente a carico dell'utilizzatore:

- Contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33% del compenso erogato;
- Il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quantificato nel 3,5% del compenso erogato;
- Il finanziamento degli oneri di gestione, pari all'1% del compenso.

Dunque, ogni singola ora di lavoro vale come 12,375 euro lordi, mentre 9 euro netti saranno il compenso percepito dal lavoratore. Inoltre, è previsto un compenso minimo pari a 36 euro (netti) per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata. Ciò comporta che tale prestazione deve durare almeno 4 ore continuative.

**5. ASPETTI NORMATIVI E FISCALI.** Per quanto riguarda gli aspetti normativi e fiscali, i compensi erogati per le prestazioni occasionali:

- Sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale;
- Non incidono sullo stato di disoccupato eventuale del prestatore;
- Sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Nell'ambito del lavoro occasionale trovano applicazione, inoltre: il D.Lgs 66/2003 in materia di riposo giornaliero, pause e riposi settimanali e il D.Lgs 81/2015 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

**6. PAGAMENTO DEI COMPENSI E ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI.** Il giorno 15 del mese successivo a quello della prestazione, L'INPS provvede al pagamento dei compensi ai prestatori di lavoro interessati, mediante accredito su c/c bancario ovvero mediante bonifico domiciliato pagabile presso gli uffici postali. L'INPS provvede, inoltre, all'accREDITAMENTO dei contributi previdenziali sulle posizioni contributive di ogni prestatore mediante piattaforma online e a trasferire all'INAIL i premi per l'assicurazione contro gli infortuni.

**7. SANZIONI.** Il superamento dei seguenti limiti:

- Compensi erogabili a ogni singolo prestatore;
- Durata di 280 ore nello stesso anno civile (mentre nel settore agricolo è pari al rapporto tra il limite di compensi erogabili dal singolo utilizzatore al prestatore e la retribuzione oraria prevista dal CCNL applicabile).

Comporta la trasformazione del rapporto occasionale in un rapporto a tempo pieno e indeterminato. Tale sanzione non si applica alla pubblica amministrazione.

Dobbiamo, però, evidenziare quanto segue:

- La sanzione trova applicazione a tutti gli utilizzatori (tranne le pubbliche amministrazioni), anche nelle persone fisiche;
- Il limite di durata della prestazione individuato dalla norma non coincide con il limite dei compensi, se si considera che il valore netto della prestazione è di 9 euro, allora 280 ore equivalgono a 2.520 euro di compenso. Se invece si considera il valore netto per persona fisica della prestazione pari a 10 euro, 280 ore equivalgono a 2.800 euro.

Attendiamo, quindi, un intervento del Ministero del Lavoro per chiarire le suddette incongruenze.

Un'altra sanzione è prevista per la violazione degli obblighi di comunicazione. In concreto, è prevista una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni violazione lavorativa giornaliera. La violazione degli obblighi di comunicazione è limitata al caso di mancato invio della comunicazione o di invio oltre i termini previsti, mentre non è applicabile ai casi di mancata comunicazione di revoca nel caso in cui non si sia verificata la prestazione.

**8. VOUCHER BABY-SITTING.** Il contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting previsto dall'art. 4 comma 24 lett. b) L. 92/2012 viene erogato ora mediante il Libretto Famiglia.

**Cordiali saluti.**

**MONICA MELANI**